



# ***COMUNE DI MASSAROSA***

*(Provincia di Lucca)*

*Polizia Municipale*

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE  
E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI  
VIDEOSORVEGLIANZA  
SUL TERRITORIO COMUNALE**

Deliberazione C.C. n. 27 del 21/03/2018

## INDICE

Capo Primo- Principi generali

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Art. 2 - FINALITA' DEGLI IMPIANTI

Art. 3 -PRINCIPI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Capo Secondo- Caratteristiche e modalità di gestione degli impianti

ART. 4 -SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 4 BIS- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 4 TER- ULTERIORI REQUISITI PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA  
REALIZZATI DA ENTI PUBBLICI E, IN PARTICOLARE, DA ENTI TERRITORIALI

ART. 5- CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

ART.6- METODOLOGIE DI RILEVAZIONE

ART. 7- MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

Capo Terzo- Modalità di trattamento dei dati personali

ART. 8- TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI

ART. 9- INFORMATIVA

ART. 10- MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI

ART.11- DIRITTI DEGLI INTERESSATI

ART. 12- SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DEI DATI PERSONALI

ART. 13- CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 14- LIMITI ALL'UTILIZZABILITA' DEI DATI PERSONALI

ART. 15- DANNIO CAGIONATO PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI

ART. 16- COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI

CAPO Quarto- Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art- 17- TUTELA

ART. 18- DISPOSIZIONE GENERALE

## Capo Primo: Principi Generali

### Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento detta le norme per l'installazione e la gestione di impianti di videosorveglianza da parte del Comune di Massarosa nell'ambito del territorio comunale, nonché l'utilizzo dei dati personali raccolti. Esso garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza nel territorio urbano, gestiti ed impiegati dal Comune di Massarosa Corpo Polizia Municipale ed eventualmente collegati alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Il presente regolamento, pertanto, si uniforma alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni, e di seguito denominato Codice, nonché al provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 emanato dall'Autorità Garante della Privacy, e successive modifiche ed integrazioni garantendo che tutte le fasi, dalla installazione alla gestione degli impianti, all'utilizzo dei dati personali raccolti, si svolgano nel rispetto dei principi e dei limiti ivi fissati.

3. Per tutto quanto non sia espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice e nei provvedimenti dell'Autorità Garante della Privacy sopra citati.

### Art. 2 - FINALITA' DEGLI IMPIANTI

1. L'installazione del/gli impianto/i di videosorveglianza all'interno del territorio comunale persegue le seguenti finalità:

a) Sicurezza urbana attraverso l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la prevenzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, nell'ambito dei poteri attribuiti al Sindaco ed ai Comuni dalla normativa vigente;

b) Tutela del patrimonio comunale, costituito da beni immobili, (edifici, costruzioni in genere, spazi pubblici, impianti pubblici) e beni mobili detenuti in proprietà o in custodia (raccolte mussali, collezioni artistiche,

documentazioni accessibili al pubblico, macchianari, strumentazione di servizio.);

c) Controllo e regolamentazione del traffico veicolare in aree ad accesso limitato, monitoraggio del traffico ed eventuale rilevazione di violazioni al Codice della Strada, nelle modalità prescritte puntualmente dal sopraccitato Provvedimento del Garante della Privacy , nonché dalle direttive ministeriali emanate in materia;

d) Accertamento dell'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali o di sostanze pericolose nonché misure per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, Legge 689/81), allorché risultino inefficaci o inattuabili misure di controllo alternative.

### Art. 3 - PRINCIPI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali attraverso impianti di videosorveglianza è soggetto al rispetto dei seguenti principi generali:

- Principio di **LICEITA'**: il trattamento è legittimo solo quando sia effettuato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ed in quest'ambito esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2. Deve inoltre avvenire nel rispetto di quanto prescritto per l'installazione di impianti audiovisivi da altre disposizioni di legge speciale: norme dell'ordinamento civile e penale che regolano le interferenze illecite nella vita privata, la tutela del domicilio, della immagine, norme a tutela dei lavoratori, norme che limitano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

- Principio di **NECESSITA'**: ciascun sistema informativo ed il relativo programma di gestione informatica degli impianti di videosorveglianza deve "ab origine" essere conformato in modo tale da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo sia limitata a quanto strettamente necessario alla finalità dichiarata, in modo da non consentire la ripresa e comunque l'utilizzazione di dati relativi a persone identificate od identificabili, ogni qualvolta lo scopo sia raggiungibile con l'utilizzo di dati anonimi. Va garantita altresì la automatica e periodica cancellazione dei dati eventualmente registrati.

- Principio di **PROPORZIONALITA'**: la rilevazione di dati personali mediante un impianto di videosorveglianza deve essere limitata ad aree od attività per le quali sussista una effettiva necessità di controllo, anche a fini di deterrenza e comunque solo quando misure alternative e meno potenzialmente invasive siano valutate insufficienti, inattuabili o inefficaci sulla base di una ponderata e motivata valutazione da parte del titolare, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

## Capo Secondo: Caratteristiche e modalità di gestione degli impianti

### Art. 4 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il Comune di Massarosa, compatibilmente con le potenzialità disponibili e raggiungibili dal proprio sistema di collegamento, è dotato ed intende implementare un sistema di videosorveglianza caratterizzato da:

- unicità del centro di raccolta dei dati
- unicità del centro di responsabilità di gestione dei dati.

2. Laddove e fintanto che non sia possibile il raggiungimento dell'obiettivo sopra citato per carenze strutturali, o altre ragioni a carattere temporaneo, la raccolta dei dati è decentrata presso ogni singola struttura in cui è collocato l'impianto. Resta ferma l'unicità della responsabilità di gestione dei dati.

### Art. 4 bis - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Laddove si verificano le condizioni per una gestione in forma integrata tra vari soggetti pubblici delle attività di videosorveglianza, al fine di armonizzare risorse e mezzi impiegati, si seguiranno le ulteriori prescrizioni indicate dal Garante nel provvedimento dell'8/04/2010 sopra citato.

In particolare, sono realizzabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
- b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
- c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al citato provvedimento del Garante. Tale collegamento deve essere altresì reso

noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto 3.3.1 del citato provvedimento del Garante, quali:

1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza abbiano natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

#### Art. 4ter-ULTERIORI REQUISITI PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA REALIZZATI DA ENTI PUBBLICI E , IN PARTICOLARE, DA ENTI TERRITORIALI

Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali.

E' stato individuato al punto 4.6 del citato provvedimento del Garante un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale.

In particolare:

a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere

trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 del citato provvedimento del Garante la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

#### Art. 5 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da una o più telecamere fisse e/o mobili.

2. Le telecamere sono collocate opportunamente al fine di controllare gli accessi da sorvegliare, ma con angolazione tale da non riprendere spazi privati.

3. La posizione delle telecamere e le eventuali fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile della gestione dell'impianto ed eseguite dai tecnici delle ditte fornitrici degli impianti.

4. La conformazione degli impianti di videosorveglianza installati deve assicurare che le immagini raccolte garantiscano riprese di tipo panoramico e non particolareggiate delle persone e dei luoghi, escludendo - salvo che questo risulti, motivatamente, indispensabile per lo scopo - riprese di dettaglio, ingrandite o comunque particolareggiate su:

- persone fisiche

- aree di proprietà privata

- luoghi di lavoro - sia all'interno di edifici che in aree aperte, (es. cantieri), durante l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/'70.

5. Le caratteristiche di ogni singolo impianto sono dettagliate in specifiche schede tecniche secondo il modello di cui all'allegato A del presente Regolamento.

6. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche o aperte al pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.

I privati interessati assumono su di sé ogni onere per:

- acquistare le attrezzature e renderle e mantenerle operative, con connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale o di un modello compatibile;

- metterle a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.

Il Comune assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

7. Il Responsabile della gestione dell'impianto è tenuto a redigere la relativa scheda tecnica di cui al comma precedente, tenendo conto delle certificazioni rilasciate in sede di installazione dalle ditte fornitrici degli stessi.

#### Art. 6 - METODOLOGIE DI RILEVAZIONE

1. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Massarosa prevede, come regola generale, la visualizzazione in tempo reale delle immagini delle videocamere installate sul territorio all'interno della sala operativa del Comando Polizia Municipale. Il comune di Massarosa è dotato sia di telecamere di contesto che di telecamere e apparati mobili in grado di leggere e registrare le targhe dei veicoli transitanti.

2. In casi sporadici ed eccezionali, come nel caso degli apparecchi nella disponibilità dell'Ufficio Ambiente per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 2, in alternativa alla visualizzazione dalla centrale del Comando Polizia Municipale, è consentita la videoregistrazione tramite appositi supporti conformi alla normativa in materia di tutela della privacy.

#### Art. 7 - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. Il Comandante la Polizia Municipale, ad eccezione di quanto indicato nel successivo art. 8 c.3, è Responsabile della gestione dell'impianto, ne cura il costante adeguamento alle norme di sicurezza ed il controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.

2. Lo stesso si avvale della collaborazione dei Dirigenti dei Settori i cui collaboratori operano nella struttura in cui è collocato l'impianto.

3. La decisione di installare un nuovo impianto, o la modifica delle metodologie di rilevazione degli impianti esistenti, è subordinata all'acquisizione del parere di conformità al presente Regolamento ed alle normative vigenti in materia di riservatezza espresso congiuntamente dal Responsabile della gestione degli impianti e dei dati e dal Dirigente del Settore cui è demandata la competenza relativa all'applicazione della normativa in tema di riservatezza.

La decisione verrà immediatamente comunicata al Sindaco ed ai Capi gruppo consiliari.



## Capo Terzo: Modalità di trattamento dei dati personali

### Art. 8 - TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. E' titolare, ai sensi del Codice, il Sindaco, il quale assicura la disponibilità degli strumenti, anche informatici, atti a garantire le misure minime di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

2. Spetta al Titolare del trattamento dei dati, adempiere all'obbligo di notificazione preventiva al Garante, quando ne ricorrano i presupposti di cui agli artt. 37 e 38 del Codice, ovvero laddove siano trattate le tipologie di dati indicate all'art. 37 comma 1, come ad esempio dati sensibili, genetici, biometrici ecc.

3. Il Titolare nomina Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del Codice, il Comandante della Polizia Municipale; in caso di installazioni di impianti non gestiti dalla Polizia Municipale o gestiti con modalità integrate ai sensi del successivo art.4 bis, il Titolare può nominare Responsabile anche altro soggetto terzo, persona fisica, giuridica, ente, associazione.

4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge, del presente regolamento e delle proprie istruzioni.

5. Il Responsabile individua, con proprio atto, uno o più incaricati del trattamento dei dati che operano attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile e dal Titolare.

### Art. 9 - INFORMATIVA

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti potenzialmente interessati debbono essere adeguatamente informati che stanno per accedere o si trovano all'interno di area soggetta a videosorveglianza, mediante la predisposizione degli strumenti informativi e di pubblicizzazione idonei. L'obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui l'utilizzo di videocamere sia collegato ad eventi e/o iniziative pubbliche a carattere temporaneo (manifestazioni, eventi sportivi ecc.) mentre nel caso in cui il sistema sia attivo in orari notturni l'informativa dovrà avere un posizionamento tale da essere visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale. L'informativa può non essere resa nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trovando applicazione l'art. 53 e seguenti del Codice.

2. Il Responsabile all'atto dell'installazione delle telecamere assicura il posizionamento in prossimità dell'area soggetta a controllo di appositi cartelli informativi di cui all'Allegato B e C. Ove fossero collocate più telecamere ed in rapporto all'ampiezza dell'area soggetta a controllo, saranno apposti più

cartelli. Se l'impianto è collocato all'interno di edifici, l'avviso conterrà una più specifica informativa di cui all'Allegato C, con particolare riguardo alle finalità perseguite ed all'eventuale conservazione dei dati raccolti.

3. Il Responsabile, prima dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza provvede a predisporre ulteriori forme di pubblicizzazione, utilizzando a questo fine i mezzi di comunicazione nella sua disponibilità, (Albo pretorio, sito internet, giornalino del Comune.....), rendendone noti gli scopi ed avvisando gli interessati dei propri diritti.

4. Il Responsabile comunica, con le modalità ritenute più idonee e comunque nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente, eventuali variazioni inerenti la collocazione degli impianti e delle aree soggette a controllo.

#### Art. 10 - MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 3 e previo adempimento dell'obbligo di informativa di cui all'art. 9, il trattamento dei dati personali raccolti e registrati mediante impianti di videosorveglianza regolarmente installati sul territorio comunale, è effettuato nel rispetto delle seguenti regole:

a) i dati raccolti sono trattati dal responsabile e dagli incaricati individuati ai sensi dell'art. 8, sulla base delle istruzioni fornite dal titolare, dal presente regolamento, dal Codice e dal Provvedimento dell'Autorità Garante della Privacy citato all'art. 1 comma 2. Il trattamento consiste nella conservazione dei dati per il tempo stabilito e di cui al successivo punto b). La visione delle immagini registrate è tuttavia consentita nei seguenti casi:

1. su richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

2. per esigenze di manutenzione dell'impianto, limitatamente ai soggetti a ciò specificamente incaricati.

b) per ogni impianto di videosorveglianza attivato, deve essere stabilito e reso noto se le immagini sono registrate e, in caso positivo, il tempo di conservazione. Salvo disposizioni specifiche diverse, laddove si stabilisce la registrazione delle immagini su supporto magnetico o digitale, il tempo di conservazione è di 7 giorni fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria

c) Decorso il termine di conservazione di cui al punto precedente, i dati raccolti sono cancellati automaticamente mediante sovrapposizione degli stessi.

d) Al termine del periodo di utilizzo dei supporti magnetici (3 mesi al massimo), questi sono distrutti a cura del Responsabile di cui all'Art. 8 comma 2° del presente Regolamento.

e) Nel caso in cui in uno dei luoghi soggetti a videosorveglianza sia stato consumato o tentato un reato, la registrazione dei tempi immediatamente precedenti e successivi lo stesso, viene consegnata all'autorità preposta contestualmente alla denuncia.

#### Art. 11 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza, ciascun interessato ha diritto a conoscere l'esistenza del trattamento di dati che possano riguardarlo, nonché ad esercitare su di essi i diritti riconosciuti ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 8 e seguenti del Codice.

2. In particolare l'interessato ha diritto di:

- a) ottenere la conferma dell'esistenza di propri dati personali, la loro origine, nonché le finalità del trattamento;
- b) ottenere la comunicazione degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati
- c) ottenere l'indicazione dei soggetti o categorie di soggetti cui i propri dati possono essere comunicati;
- d) ottenere la cancellazione, trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di norma di legge, compresi quelli per i quali non risulta più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;
- e) opporsi per motivazioni legittime al trattamento dei propri dati personali, anche quando il medesimo trattamento sia pertinente alla finalità per la quale sono stati raccolti.

3. Le istanze per l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti, disciplinati agli artt. 7 e ss. Del D.lgs. n. 196/2003, sono presentate al Responsabile del trattamento dei dati di cui al presente regolamento così come individuato ai sensi dell'art. 8 comma 2°. L'istanza può essere riproposta, in presenza di giustificati motivi, decorsi almeno 90 giorni dalla prima presentazione.

#### Art. 12 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti mediante impianti di videosorveglianza sono protetti da idonee misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o trattamento non consentiti o non conformi alla normativa vigente. All'atto dell'installazione o nei successivi interventi di manutenzione, la ditta installatrice o chi comunque effettua l'assistenza, rilascia all'Ente una dichiarazione scritta relativa all'intervento effettuato attestante la conformità dell'impianto o, del singolo intervento effettuato, alle regole in materia, (art. 33 - 36 d.lgs. n. 196/2003 e Allegato B, in particolare punto 25).

2. Fermo restando quanto già previsto all'art. 10, si stabilisce che gli impianti di videoregistrazione, con i supporti magnetici o digitali contenenti i dati personali rilevati, sono collocati in locali o armadi chiusi e con accesso limitato :  
- in forma centralizzata presso la sede della Polizia Municipale, all'atto della realizzazione del centro unico di raccolta dei dati previsto all'art. 4 del presente regolamento;  
- fino ad allora e laddove comunque, per ragioni strutturali o di opportunità, si conservino impianti di videoregistrazione autonomi, presso le sedi individuate ai sensi del precedente art. 7 comma 2°.

4. L'accesso ai suddetti locali o armadi è limitato al Responsabile o agli incaricati.

Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

#### Art. 13 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

#### Art. 14 -LIMITI ALL'UTILIZZABILITA' DEI DATI PERSONALI

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute

#### Art. 15 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute

#### Art. 16 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI

1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Massarosa a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.

2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

## Capo quinto-TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

### Art. 17 - TUTELA

1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute

2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 8.

### Art. 18 - DISPOSIZIONE GENERALE

Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale di Massarosa a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.



COMUNE DI MASSAROSA  
Provincia di Lucca

SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

UBICAZIONE DELL'IMPIANTO:

FINALITA':

NUMERO TELECAMERE:

UBICAZIONE DELLE TELECAMERE:

AREE OGGETTO DI RIPRESA:

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO:

TEMPI DI ATTIVAZIONE:

INFORMATIVA: AVVISI POSTI IN PROSSIMITA' DELLE TELECAMERE N.  
\_\_\_\_\_

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
Comandante Polizia Municipale - TEL. 0584 939767

ALLEGATO B



COMUNE DI MASSAROSA  
Provincia di Lucca





ALLEGATO C



COMUNE DI MASSAROSA  
Provincia di Lucca

